



COMUNE DI SEDICO

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO
PER L’AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI
SUGLI SPAZI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio n. **74** del **28.12.2010**

Entrato in vigore il **01.02.2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Minella

COMUNE DI SEDICO

*** * ***

REGOLAMENTO

PER L’AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI

*** * ***

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l’affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento effettuate da imprese di pompe funebri, da enti o gruppi sugli appositi spazi comunali previsti ai sensi dell’art. 2.
2. Non regola le affissioni sugli spazi appositamente dedicati dai gruppi religiosi o comunque su spazi privati.

Articolo 2 – Luoghi di affissione

1. Gli spazi dedicati all’affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicati nell’apposita planimetria predisposta e aggiornata dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 3 – Modalità di affissione e defissione

1. L’affissione è effettuata direttamente dall’impresa di pompe funebri, dal gruppo o dall’ente interessati, nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:
 - a) devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 35,30 cm di larghezza e 25,00 cm di altezza per gli annunci funebri e di formato “A4” per gli annunci di ringraziamento;
 - b) deve essere rispettata la distanza di 1,00 cm tra ciascun annuncio, per ogni lato e dai bordi esterni della bacheca;
 - c) l’affissione degli annunci nelle bacheche con interno in legno deve avvenire solo ed esclusivamente con l’uso di puntine da disegno che vanno rimosse al momento della defissione; il fissaggio alle bacheche con interno in metallo va fatto con appositi magneti;
 - d) ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci, e ha l’obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava;
 - e) è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti anche ove fossero scaduti i termini di affissione;
 - f) gli annunci funebri devono essere rimossi entro due giorni dalla celebrazione del funerale;
 - g) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio; devono essere rimossi entro sette giorni dalla data di celebrazione del funerale;
 - h) gli annunci affissi ad esequie avvenute non possono restare esposti per più di cinque giorni.

Articolo 4 – Divieto di pubblicità

1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.
2. È consentito inserire in calce all’annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l’ente che ha curato l’affissione dell’annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l’ente e il

relativo numero di telefono.

3. L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
 - a) va riportata in alternativa una delle seguenti diciture "*Servizio funebre effettuato dalla ditta*" ovvero "*Affissione effettuata da*", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2;
 - b) il carattere della scritta deve essere del tipo "Times New Roman", normale, dimensione "10", maiuscolo o minuscolo, e spaziatura normale; sono vietati l'uso del grassetto e ogni altra modifica dei caratteri;
 - c) è vietato l'uso di marchi, loghi o simili.

Articolo 5 – Sanzioni

1. In caso di violazione dei precedenti articoli 3 o 4 è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
2. Il soggetto sanzionato è ammesso a pagare in misura ridotta la somma di € 25,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
3. Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini previsti dall'art. 3 e alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente regolamento.
4. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.
5. Il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale è l'Autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt. 17 e ss. della legge 689/81.
6. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Articolo 6 – Accesso alle bacheche

1. Il Comune può consegnare le chiavi della bacheche alle imprese di pompe funebri che operano con continuità sul territorio comunale.
2. Le imprese che operano occasionalmente sul territorio comunale possono rivolgersi all'URP per ottenere la consegna delle chiavi per il tempo strettamente necessario all'affissione e defissione degli annunci.